

*N. 1483 Prot.*

# COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE

ret. b

PROVINCIA DI TORINO

Div. 2/I

OGGETTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10

OGGETTO: Disciplina piantamento pioppi ed approvazione di un nuovo Regolamento di Polizia Rurale.=

L'anno millenovecentocinquantatré addi sedici del mese di maggio, alle ore 21, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per <sup>(1)</sup> determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione <sup>(2)</sup> ordinaria ed in seduta <sup>(3)</sup> pubblica di <sup>(4)</sup> prima convocazione nelle persone dei Signori Consiglieri:

- 1 Dorma Francesco Sindaco Pres.te
- 2 Baudino Giacomo
- 3 Giovetti Pietro
- 4 Gaj Eugenia
- 5 Simondo Paolo
- 6 Milano Michele
- 7 Guglielmo Michele
- 8 Foglia Cesare
- 9 Binaudo Giacomo
- 10 Petrini Luigi

- 11 Giovetti Giuseppe
- 12 Givogre Felice
- 13 =====
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20

Sono assenti i Signori: =====

dei quali viene giustificata l'assenza. - Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor Miraglia Rag. Piero

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO

disciplina piantamento pioppi ed approvazione di un nuovo Regolamento di Polizia Rurale.=====

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che questa Amministrazione, con Verbale N°2 del 7/3/1953, deliberò di disciplinare la distanza per il piantamento dei pioppi nel territorio di questo Comune, inserendo tale decisione nel vigente regolamento comunale di Polizia Rurale;

Vista la nota Prefettizia dell'8/4/1953 N° 3337 =Div.2/I. con la quale costituiva il predetto Verbale senza approvazione facendo presente che risalendo il regolamento sopra menzionato all'anno 1863 doveva essere adottato un nuovo testo aggiornato inserendo in esso le norme per la disciplina del piantamento pioppi;

Visto le Circolari Prefettizie relative all'oggetto;

Considerato che i terreni di questo Comune sono in massima parte divisi in piccole proprietà e che stabilire minori distanze per il piantamento di pioppi che trattasi nuocerebbe ai singoli proprietari;

Con voto concorde e palese, espresso nelle forme di rito

D E L I B E R A

Di approvare per come approva l'unito Regolamento di Polizia Rurale, aggiornato in tutte le sue parti, che forma parte integrante e sostanziale del presente Verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

COMUNE di SAN GIORGIO CANAVESE

**REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE**

TITOLO I.

Servizio di polizia. - Disposizioni generali.

ART. 1. - *Finalità.* — Il Comune di SAN GIORGIO CANAVESE istituisce un proprio servizio di polizia rurale, con lo scopo di assicurare, nel territorio comunale, l'applicazione delle Leggi e dei Regolamenti promulgati dallo Stato e delle disposizioni emanate da Enti, Istituti ed Associazioni nell'interesse generale della coltura agraria <sup>e forestale</sup> e dei servizi ad essa connessi.

ART. 2. - *Direzione del servizio.* — Il servizio comunale di polizia rurale è diretto dal Sindaco, coadiuvato dal Segretario comunale e dai funzionari dell'Ufficio di Polizia Municipale e viene effettuato dagli Agenti Municipali, dai funzionari ed agenti di cui all'art. 221 del Codice di procedura penale, dagli agenti giurati legalmente riconosciuti e dai militi del Corpo Forestale e della Polizia della strada, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni.

ART. 3. - *Agenti delle società private.* — Gli agenti delle società private, legalmente costituite, sono sottoposti agli ordini del Sindaco e devono cooperare con gli altri agenti e funzionari per il regolare adempimento dei servizi relativi alla polizia rurale.

ART. 4. - *Introduzione nelle abitazioni private.* — All'infuori dei casi di flagrante reato, gli agenti e funzionari di polizia non possono penetrare nelle private abitazioni senza essere muniti del mandato scritto del Sindaco ed osservando le prescrizioni contemplate negli art. 267 e 333 Cod. proc. pen. e le disposizioni dell'art. 3 del R. D. 20-1-1944, n. 45, che ha sostituito l'art. 224 del Codice Penale.

TITOLO II.

Della proprietà e dei furti campestri.

ART. 5. - *Caccia e pesca.* — L'esercizio della caccia su fondi altrui è regolato dalle disposizioni dell'art. 842 del Codice Civile e del T. U. delle leggi sulla caccia, approvato con R. D. 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni. Quello della pesca è disciplinato dal T. U. delle leggi sulla pesca, approvato con R. D. 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, e dal Regolamento approvato con R. D. 22 novembre 1914, n. 1486, e successive modificazioni.

ART. 6. - *Passaggio abusivo su fondi altrui.* — È vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti e non muniti di recinto e dei ripari di cui all'art. 637 del Codice Penale. Gli aventi diritto al passaggio sui fondi altrui devono praticarlo in modo da recare il minimo danno possibile.

ART. 7. - *Passaggio abusivo con bestiame su fondi altrui.* — Il diritto di passaggio sui fondi altrui col bestiame, sia sciolto che aggiogato, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire danni che possono essere cagionati alle altrui proprietà.

ART. 8. - *Spigolatura e simili sui beni dei privati.* — Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare, raspollare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto. Il consenso di cui al precedente comma non si presumerà ove non risulti da atto scritto o dalla costante presenza del proprietario.

ART. 9. - *Proprietà dei frutti.* — I frutti, di qualsiasi specie, caduti sulle strade o sentieri di pubblico transito, non possono essere raccolti da altri che dai proprietari delle piante da cui provengono.

ART. 10. - *Furti campestri.* — Chi è sorpreso in campagna, con strumenti agricoli, pollami, legna, frutta, cereali ed altri prodotti e non sia in grado di giustificarne la provenienza può essere fermato dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 238 del Cod. di Proc. Pen. e del D. L. 20-1-1944, n. 45, i quali hanno l'obbligo di riferire alla competente autorità.

## TITOLO III.

### Utilizzazioni silvo-pastorali.

#### CAP. I.

### BOSCHI

#### Art. 11

GENERALITÀ: I terreni boscati e cespugliati e quelli comunque sotto posti a vincolo a chiunque appartenenti, sono soggetti alle relative disposizioni di legge e di regolamento in vigore (legge forestale 30.12.1923 n. 3267, modificata con R.D.L. 3.1.1926 n. 23 e regolamento 16.5.1926 n. 1126) - Regolamento provinciale sulle prescrizioni di massima e di polizia forestale e norme per l'utilizzazione dei boschi non vincolati e per la prevenzione degli incendi boschivi - R.D.L. 18.5.1931 n. 973 per la tutela dei castagneti.

#### Art. 12

GOVERNO DEI BOSCHI: Per beni silvo-pastorali appartenenti al Comune o ad altri Enti, ma gestiti dal Corpo delle Foreste, si osservano le disposizioni particolari da questo emanate. =

Regolamento provinciale n. 1126 del 16.5.1926 e Regolamento provinciale n. 1126 del 16.5.1926 del Corpo Forestale dello Stato, di Torino.

ART. 13. - *Trasporto di legname.* — Il trasporto del legname tagliato nei boschi, dal letto di caduta alle strade, dovrà essere effettuato solo lungo i canali o vie centrali di esbosco e dovrà comunque essere condotto in modo da non danneggiare il bosco né i terreni sottostanti.

ART. 14. - *Utilizzazione dei boschi.* — L'impianto dei boschi, la carbonizzazione in bosco, le operazioni di coltura e di governo boschivo (potatura, scortecciamenti, resinazioni, ecc.), il dissodamento dei terreni saldi e boscosi, l'esercizio delle cave, ecc., sono regolati dalle norme dettate dalle leggi e regolamenti citati all'art. 11.

ART. 15. - *Piantamenti. Pioppi.* — Per il piantamento degli alberi, delle viti e delle siepi sui confini di ogni proprietà e per il taglio dei rami e delle radici che si protendono dal fondo del vicino devono osservarsi le disposizioni degli articoli 892-896 del codice civile.

~~Per le piantagioni dei pioppi, pur ammettendosi la possibilità di concedere deroghe, da adottarsi con formale deliberazione afferente al presente Regolamento di polizia rurale, previste dalla L. 14-1-1937, n. 402, dall'art. 892 del codice civile e dal Decreto prefettizio n. 52727, del 7-12-1949, si dovranno tenere presenti le istruzioni impartite con la circolare prefettizia n. 21843 del 16-5-1950.~~

*a maggiore chiarimento si precisa che per questo Comune l'obbligo del mantenimento della distanza nel piantamento dei pioppi, resta stabilito come segue:*

*Per viti da conservarsi fino a 2 anni: m. 3 (tre) — Per viti da conservarsi fino a 3 anni: m. 6 (sei)*

*Per piantamenti d'alto fusto: m. 10 (dieci) a norma delle disposizioni in suo circolo prefettizio*

*Dir. 3<sup>a</sup> n. 39058 del 15-1-1952*

### PASCOLO

#### Cap. II

ART. 16. - *Pascolo.* — Nei terreni rimboschiti dal Corpo Forestale dello Stato, a chiunque appartenenti, è vietato il pascolo per qualsiasi specie di bestiame per tempo determinato.

In detti terreni la raccolta dell'erba potrà essere effettuata col falchetto a mano, previa autorizzazione, che, di anno in anno, su richiesta degli interessati, rilascerà l'Ispettorato Ripartimentale Forestale di Torino.

Nei terreni da sottoporre a rimboschimento, in base ad appositi progetti approvati e pubblicati, il pascolo e la falciatura dell'erba sarà consentita solo fino all'inizio dei lavori e, dopo di essi, allorchè, insindacabilmente, lo riterrà opportuno il Corpo Forestale dello Stato, cioè a rimboschimento assicurato.

Per il trasporto dell'erba falciata dovranno essere utilizzate solo le strade esistenti, mentre per il passaggio del bestiame da condurre al pascolo, dovranno essere percorse strade non attraversanti zone rimboschite o quelle appositamente indicate dal Corpo Forestale dello Stato.

ART. 17. - *Pascolo del bestiame.* — Il pascolo del bestiame nei terreni vincolati e nei boschi anche non vincolati, dovrà essere esercitato secondo le norme dettate dalla legge forestale 30 dicembre 1923, n. 3267, e relativo regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, nonchè dalle « Prescrizioni di massima e di polizia forestale » citate all'art. 11.

Il pascolo delle capre è inoltre soggetto alle speciali prescrizioni di massima e di polizia forestale citate all'art. 11.

ART. 18. - *Bestiame incustodito.* — Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali e di proprietà altrui, o lungo le strade, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni degli art. 843-924-925 del Codice civile e fatta salva l'adozione delle misure di spettanza dell'Autorità Giudiziaria, per assicurare il risarcimento del danno patito dall'ente o dai privati.

ART. 19. - *Custodia del bestiame pascolante.* — È proibito di affidare in custodia <sup>la</sup> ~~a persone di~~ <sup>di animali inviati</sup> ~~età inferiore ai 14 anni, animali inviati al pascolo in siti aperti o comunque non difesi, salvo che si tratti di capre o pecore in gruppi non superiori a 4, che potranno essere affidati a fanciulli di età non inferiore ai 12 anni.~~ <sup>inviati al pascolo in siti aperti o comunque non difesi deve essere affidata a pastori adulti ed idonei.</sup>

È proibito lasciare animali al pascolo di notte nei fondi, se questi non sono cintati con muri o forti siepi o con altro ostacolo idoneo e se gli ingressi non sono sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame la fuoruscita.

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito in modo da impedire che per effetto di calciare, cozzare, mordere, sbandare e simili, rechi molestia ai passanti e danni ai fondi.

È vietato condurre a pascolare bestiame di qualsiasi sorta, lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche.

ART. 20. - *Transito del bestiame.* — Chiunque transiti nel territorio comunale con bestiame non potrà soffermarsi per le strade e sulle piazze, nè deviare dalle medesime, salvo nelle località autorizzate per la sosta del bestiame, che dovrà diligentemente custodire per prevenire danni, ai sensi delle disposizioni del codice della strada (art. 24 e 25 R. D. 8-12-1933, n. 1740).

ART. 21. - *Ricetto a greggi vaganti.* — Coloro che nel Comune concedono ricetto a greggi o mandrie provenienti dal di fuori, sono tenuti a dare al Sindaco immediato avviso dell'arrivo delle medesime.

ART. 22. - *Denuncia di contratto di soccida semplice.* — Chiunque assume bestiame a soccida semplice (art. 2171 del Codice civile) deve informarne l'Ufficio Comunale, denunciando la quantità e la qualità dei capi che prende per l'accrescimento.

ART. 23. - *Denuncia di arrivo nel Comune.* — I pastori, i caprai ed i margari transumanti devono, entro due giorni dal loro arrivo nel Comune, denunciare all'Ufficio Comunale il fondo presso cui hanno fissato la loro dimora, i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo ed il personale che hanno alle loro dipendenze.

Qualsiasi trasferimento deve essere denunciato entro le 24 ore all'Ufficio Comunale.

I predetti sono tenuti ad osservare le prescrizioni del regolamento locale d'igiene, del regolamento di polizia veterinaria e delle ordinanze prefettizie in vigore.

ART. 24. - *Apicoltura nomade.* — L'esercizio dell'apicoltura nomade è vietata nel raggio di 2 Km. d'aria dai centri abitati.

### CAP. III.

### L A T T E

ART. 25. - *Produzione e vendita del latte.* — Per quanto riguarda l'esercizio di produzione e vendita del latte si fa espresso riferimento alle norme contenute nel Regolamento 9 maggio 1929, n. 994, sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, nonchè, per quanto può interessare il commercio stesso, le norme del Regolamento comunale di igiene e di polizia urbana, tenute presenti le disposizioni della Legge 23-3-1928, n. 858 e del D. M. 20-5-1928, per la lotta contro le mosche.

### TITOLO IV.

#### Strade, acque e cave.

ART. 26. - *Divieti generali.* — Oltre ai divieti e precetti stabiliti dall'articolo 55 e seguenti della Legge 20 marzo 1865, Allegato F, sui lavori pubblici, nonchè dal T. U. 8 dicembre 1933, n. 1740, per la tutela delle strade e per la circolazione, è vietato far opere, depositi, ingombri sul suolo delle strade comunali, consorziali e vicinali, in modo da pregiudicare il libero transito o di alterarne le dimensioni, la forma o l'uso.

Sui fondi ed aree comunali nessuno può fare piantagioni se non ha ottenuto l'autorizzazione del Sindaco.

È pure vietato di condurre a strascico sulle strade comunali legnami, di qualsiasi sorta e dimensioni, che possano danneggiare il buon stato delle stesse.

ART. 27. - *Sosta dei veicoli.* — È proibita la sosta sulle strade comunali con i veicoli carichi in modo da impedire od ostacolare il transito ad altri veicoli.

ART. 28. - *Custodia del bestiame sulle strade.* — Per le strade il bestiame deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente per impedire difficoltà al libero transito e molestia ai passanti.

Gli animali indomiti o pericolosi devono essere condotti con tutte le misure atte a prevenire qualsiasi pericolo per il pubblico transitante.

ART. 29. - *Guida di mandrie e greggi.* — Le mandrie ed i greggi devono essere segnalati a distanza con il suono di una campanella e, di notte, devono essere preceduti da persona munita di un fanale acceso e visibile a distanza (art. 25 R. D. 8-12-1933, n. 1740).

ART. 30. - *Doveri dei frontisti.* — I frontisti delle strade pubbliche non possono arare i loro terreni sul lembo delle strade, in modo da danneggiare le strade stesse, ma devono lasciare lungo le strade lo spazio per voltare l'aratro e le bestie. Detto spazio deve essere lavorato parallelamente alle strade.

I proprietari e gli utenti di canali esistenti lateralmente od in contatto con le strade sono tenuti ad impedire l'espansione dell'acqua sulle medesime; qualora, per altro, vengano a trovarsi nell'impossibilità, per cause a loro non imputabili, di ottemperare a tale obbligo, dovranno darne avviso all'autorità comunale per i provvedimenti che riterrà di adottare.

Lo scolo delle acque lateralmente alle strade deve essere regolato in modo che non derivi danno alle medesime.

Qualora per speciale disposizione non vi provveda il Comune, i fossi delle strade rurali e comunali ed i rivi di scolo devono, a cura e spese dei frontisti, essere espurgati almeno una volta all'anno.

Ogni trascuranza sarà passibile di ammenda ed il Comune potrà far eseguire i lavori occorrenti a spese dell'inadempiente.

ART. 31. - *Coltivazione piante tessili.* — Salvo quanto è previsto dal Capo II del T. U. delle Leggi Sanitarie del 27-7-1934, n. 1265, circa le condizioni igieniche per la coltivazione delle piante tessili e del riso, chiunque intenda eseguire o mantenere in efficienza scavi, cave od altre opere che possano ostacolare il deflusso naturale delle acque o per le quali sia prevedibile la formazione o la permanenza nelle campagne di pozze, di ristagni di acqua e di piccoli impaludamenti, dovrà farne domanda al Sindaco che, a seconda dei casi, provvederà a norma di legge.

ART. 32. - *Lavori di scavo.* — È vietata, senza il preventivo consenso del Consiglio Comunale, l'escavazione di pietre e sabbia nei terreni di proprietà comunale *e nell'uso di terreni vincolati occorre l'autorizzazione dell'autorità forestale da chiedersi in domanda munita del referto di pubblicazione.*

## TITOLO V.

### Malattie delle piante e igiene del bestiame.

ART. 33. - *Denuncia di malattia delle piante.* — Salvo le disposizioni dettate dalla legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R. D. 12-10-1933, n. 1700, e modificato con R. D. 2-12-1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori, a qualunque titolo, ai coloni ed altri comunque interessati all'Azienda, di denunciare all'Autorità comunale, al Commissario provinciale per la malattia delle piante o all'Osservatorio Filopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame, o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiano diffusibili o pericolosi, nonchè di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

Nell'evenienza di comparsa di crittogame parassitarie delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, l'autorità comunale, d'intesa con il Commissario provinciale per le malattie delle piante e con il competente Osservatorio Filopatologico, impartirà, di volta in volta, disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni.

Nei casi di invasioni di processionaria del pino o di comparsa del mal d'inchiostro dei castagni, i proprietari dovranno darne avviso al Comune ed al vicino Comando del Corpo Forestale dello Stato, e dovranno attenersi alle disposizioni legislative in vigore.

Al fine di evitare la propagazione di larve nocive all'agricoltura, gli steli del granoturco devono essere bruciati o egualmente distrutti non oltre il mese di marzo.

ART. 34. - *Spedizione di piante.* — Qualunque spedizione di piante e semi, fatta da Enti o persone che non siano proprietari, conduttori e direttori di vivai, di stabilimenti orticoli o stabilimenti per la preparazione e selezione di semi, od infine, commercianti di piante, dovrà essere accompagnata da apposito permesso rilasciato dall'Osservatorio per le malattie delle piante di Torino o dai delegati speciali di cui all'art. 8 del R. D. 12 ottobre 1933, n. 1700.

Verificandosi casi di malattie diffusibili o pericolose, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, coloni ed altri comunque interessati all'azienda, non potranno trasportare altrove le piante o parti di

piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio Fitopatologico.

ART. 35. - *Nidiate di uccelli.* — Allo scopo di favorire la propagazione degli uccelli per la distruzione degli insetti nocivi, è vietato di distruggerne le nidiate.

ART. 36. - *Allevamenti bachi.* — Chiunque intenda allevare bachi da seta deve preavvisare l'Ufficio Municipale denunciando la relativa partita.

I bachicultori, tenute presenti le norme di cui al R. D. L. 15 maggio 1927, n. 935, convertite in legge 14 giugno 1928, n. 1379, hanno l'obbligo di denunciare all'Ente Nazionale Serico il calcino dei bachi da seta.

ART. 37. - *Denuncia di malattie del bestiame.* — I proprietari detentori di animali a qualsiasi titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità Comunale qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali, o sospetto di esserlo.

ART. 38. - *Isolamento di animali infetti.* — Nel caso di malattia infettiva e diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità Sanitaria alla quale fu fatta la denuncia, il proprietario od il conduttore degli animali infetti o sospetti di esserlo dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo di abbeveratoi e corsi d'acqua.

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi alle disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.

ART. 39. - *Distruzione degli animali infetti.* — Quando non sia possibile avviare le carogne degli animali morti di malattie infettivo-contagiose agli appositi vicini stabilimenti perchè ne compiano la distruzione (sardigne, fabbriche di colla e concime), l'interramento delle carogne stesse deve effettuarsi in un apposito terreno designato dal Comune, alla presenza di un agente comunale.

L'interramento va eseguito con le modalità indicate nel regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914, n. 553, di cui al D. M. 20 giugno 1914.

ART. 40. - *Stalle e pollai.* — Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente areate, in buon stato di costruzione ed intonacate, deve essere inoltre tenuto pulito e non inzaccherato di sterco o di altre materie.

È vietato di tenere il pollaio nelle stalle.

ART. 41. - *Impianti di vivai e commercio di piante.* — Chiunque intenda impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e per la selezione dei semi, od esercitare il commercio di piante, parte di piante e semi, deve ottenere, ai sensi della legge 18 giugno 1931, n. 987, l'autorizzazione del Prefetto della Provincia giusta le prescrizioni dell'art. 11 del regolamento approvato con R. D. 12 ottobre 1933, n. 1700.

È vietato il commercio ambulante di piante, parti di piante e di sementi destinate alla coltivazione.

ART. 42. - *Uso di sostanze venefiche.* — È fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recar danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabelle recanti ben visibile la scritta « campo (o prato) avvelenato ».

## TITOLO VI.

### Preparazione e commercio di sostanze di uso agrario e prodotti agricoli.

ART. 43. - *Concimi chimici.* — Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o fornisce ai propri dipendenti concimi, anticrittogamici, sementi e mangimi, deve attenersi alle disposizioni contenute nel R. D. L. 15 ottobre 1925, n. 2033, e nella legge 16 giugno 1913, n. 88 e relativo regolamento.

ART. 44. - *Piante officinali.* — La coltivazione e la raccolta delle piante officinali, aromatiche o da profumo, comprese nell'elenco approvato con R. D. 26 maggio 1932, n. 772, è riservata ai raccoglitori muniti dell'autorizzazione rilasciata dal Sindaco limitatamente alle specie di piante, alle epoche e secondo le modalità specificate nel documento di autorizzazione.

In proposito dovrà essere osservata ogni altra disposizione contenuta nella Legge 6 gennaio 1931, n. 99, e nel regolamento approvato con R. D. 19 novembre 1931, n. 1793, sulla disciplina delle coltivazioni e raccolta e commercio delle piante officinali.

## TITOLO VII.

### Case coloniche.

ART. 45. - *Grondaie.* — Le case coloniche e loro attinenze, situate lungo le strade statali, provinciali o comunali, e per i lati ad esse prospicienti, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente, in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.

ART. 46. - *Prescrizioni igieniche.* — Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia e quelle di nuova costruzione devono essere munite di scale fisse e non devono avere alcuna comunicazione diretta col fienile e con depositi di altro combustibile, nè con la stalla. È vietato lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione.

ART. 47. - *Latrine.* — Ogni casa deve essere fornita di latrina la quale, a mezzo di canne impermeabili, deve sboccare in pozzi neri oppure in bottini mobili. Sono proibite le latrine nei cortili, formate da ripari mobili o da recinti di fascine.

Lo spurgo dei pozzi neri dovrà essere fatto soltanto nelle ore notturne.

ART. 48. - *Letame e concimaie.* — Non potranno farsi cumuli di letame nell'interno e nelle adiacenze delle stalle e delle case, e qualora vi sia costruita la concimaia, essa sarà in conformità delle disposizioni emanate dalla legge 1° dicembre 1930, n. 1682, modificate dalla legge 25 giugno 1931, numero 925.

Occorrendo raccogliere il letame fuori della concimaia, i mucchi relativi sul nudo terreno non sono permessi che in aperta campagna, a conveniente distanza dai corsi d'acqua, e in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti.

ART. 49. - *Cani da guardia.* — I cani da guardia degli edifici rurali privi di recinto, devono essere tenuti a catena.

## TITOLO VIII.

### Disposizioni relative agli incendi.

ART. 50. - *Prescrizioni di massima e di polizia forestale.* — Per la prevenzione e repressione degli incendi dei boschi e dei cespugli dovranno osservarsi le norme di cui all'art. 31 e seguenti delle « Prescrizioni di massima e di polizia forestale » approvate dalla Camera di Commercio della Provincia di Torino in data 26 aprile 1929, e successive modificazioni. *nonché le apposite disposizioni contro gli incendi dei boschi dettate dalla stessa Camera di Commercio e rese esecutive con ordinanza prefettizia del 10-5-1930.*

ART. 51. - *Prescrizioni particolari.* — Negli altri casi dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:

a) gli edifici e le case dove esistono fuochi dovranno essere muniti di apposite canne con torrette al disopra del tetto;

b) i proprietari o inquilini dovranno far spazzare almeno una volta all'anno i camini a scanso di esecuzioni d'ufficio, e precisamente in primavera od in autunno;

c) le case sul cui tetto sono aperte finestre di fabbricati attigui più alti, dovranno avere fumaio ad un'altezza tale da evitare danni ed incomodi ai vicini;

d) nei fabbricati rurali devono costruirsi adatti tagliafuoco in muratura, opportunamente distribuiti, sporgenti almeno un metro sopra il tetto;

e) è vietato attraversare canne di camini con travi od altri sostegni di legno senza debiti ripari;

f) l'ammasso di fieno, di paglia e di materie prime facilmente combustibili, nei magazzini e nei fienili, può essere fatto solo quando gli stessi prodotti e le stesse materie siano perfettamente secche; quando non lo siano dovranno essere sorvegliate;

g) è vietato fumare nei fienili e nei luoghi ove sono riposte o si immagazzinano materie infiammabili.

ART. 52. - *Provvedimenti d'urgenza in caso di incendio.* — La richiesta del suono delle campane a stormo implica l'intervento di ogni mezzo atto all'estinzione di un incendio.

Gli agenti della polizia rurale e della forza pubblica possono richiedere l'opera degli abitanti validi presenti.

Nessuno potrà impedire l'uso delle proprie vasche, cisterne, pozzi, serbatoi, canali di irrigazione, nè degli utensili atti allo scopo, nè potrà opporsi a che gli addetti all'opera di estinzione si introducano nella sua casa e sui tetti qualora le necessità contingenti lo richiedessero, salva la rifusione dei danni a carico di chi di ragione.

ART. 53. - *Accensione di fuochi.* — Non si può far fuoco nella campagna, a distanza minore di 100 metri dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno, biada e qualsiasi altro deposito di materia combustibile. Inoltre il fuoco deve essere acceso prendendo le misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che sia estinto.

È vietato accendere, sia di giorno che di notte, razzi o altri fuochi artificiali, fuochi a falò, per le vie e le piazze pubbliche e vicino alle case ed ai pagliai, senza il permesso dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

## TITOLO IX.

### Penalità e disposizioni transitorie.

ART. 54. - *Ammende.* — Tutte le trasgressioni al presente Regolamento, ove non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi e regolamenti generali, saranno accertate e punite con l'ammenda fino a L. 5000 a norma dell'art. 9 della Legge 9 giugno 1947, n. 530, e osservando la procedura di cui agli art. 107-108-109 della Legge Com. e Prov. 3 marzo 1934, n. 383.

ART. 55. - *Persone soggette all'altrui autorità.* — Nelle contravvenzioni commesse da persone soggette all'altrui autorità, direzione e vigilanza, sono applicabili le disposizioni all'articolo 196 del Codice Penale.

ART. 56. - *Proventi delle penalità.* — I proventi delle penalità pecuniarie spettano al Comune. Il conferimento dei premi agli agenti che hanno accertata la contravvenzione si effettuerà a norma dell'art. 110 del T. U. della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

ART. 57. - *Entrata in vigore del Regolamento.* — Il presente Regolamento ed il suo allegato A), relativo alla misura delle oblazioni per le contravvenzioni, debitamente approvato, diverrà esecutivo ed obbligatorio 15 giorni dopo la sua pubblicazione, al quale termine cesserà, di conseguenza, di aver vigore qualsiasi disposizione contraria che dovrà perciò ritenersi abrogata.

Un esemplare del presente Regolamento sarà continuamente visibile negli uffici comunali nei giorni e nelle ore in cui vi è ammesso il pubblico.

Allegato A) AL REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

### Misura delle oblazioni per le contravvenzioni al regolamento di polizia rurale

Articolo del Regolamento	OGGETTO DELLA CONTRAVVENZIONE	Somma da pagarsi a mani del funzionario accertante la contravvenzione
6	Passaggio abusivo su fondi altrui	250 a 500
7	Passaggio abusivo su fondi altrui con bestiame	500 a 1000
8	Spigolatura e simili	500 a 1000
14/13	Trasporto abusivo di legname	500 a 1000
16	Pascolo abusivo	1000 a 6000
16	Trasporto abusivo di erba	100 a 500
18	Bestiame incustodito	500 a 1000
19	Bestiame affidato a persone inesperte o di età inferiore a quella prescritta	500 a 1000
20	Stazionamento abusivo di bestiame in strade e vie pubbliche	500 a 1000
21	Mancata denuncia di greggi e mandrie	500 per capo
22	Mancata denuncia di bestiame assunto a soccida	250 u. u.
23	Mancata denuncia delle località prescelte per il pascolo	
26	Piantagioni abusive nei fondi comunali	1000 a 5000
27	Soste con veicoli carichi che ostacolano il transito	1000 a 10000
28	Insufficienza di personale di custodia	
29	Transito notturno di greggi e mandrie	
»	Mancanza di segnalazioni luminose	500 a 1000
30	Mancato espurgo di canali ed espandimento abusivo di acque	500 a 1000
31	Ostacoli al deflusso naturale delle acque	5000 a 10000
36	Mancata denuncia di allevamento di bachi	
40	Detenzione di pollame nelle stalle	
44	Grondaie che danneggiano il suolo pubblico	1000 a 5000
45	Depositi abusivi di spazzatura	500 a 2000
46	Latrine non regolamentari	1000 a 2000
47	Cumuli di letame nell'interno delle stalle o nelle immediate vicinanze	500 a 2000
48	Cani liberi in cascine prive di recinto	500 a 1000
52	Accensioni pericolose nelle vicinanze di cascine, pagliai, ecc.	

Non sono suscettibili di conciliazione immediata le contravvenzioni che abbiano recato danni a terzi.

Approvato con deliberazione n. 10 del Consiglio Comunale in data 16-5-1953  
ai sensi dell'articolo 131, n. 6, R. D. L. 4-2-1915, n. 148, richiamato da art. 25 Legge 9-6-1947,  
n. 530.

Visto ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta del.....  
N. .... Div. .... ai sensi dell'articolo 6, n. 12, Legge 9-6-1947, n. 530, che modifica il  
T. U. legge comunale e provinciale 3-3-1934, n. 383.

Pubblicato all'Albo Pretorio dal ..... al .....  
senza opposizioni, ai sensi dell'art. 21 Legge 9-6-1947, n. 530.

Omologato dal Ministero dell'Interno, come da comunicazione prefettizia n. ....  
del ..... ai sensi dell'art. 102 T. U. legge com. e prov. 3-3-1934, n. 383.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmati

**IL SINDACO**

f.to Dorma Francesco

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to Baudino Giacomo

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Rag. Piero Miraglia

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 17/5/1953 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

il 18/5/1953 195

IL SEGRETARIO COMUNALE

*[Signature]*

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il \_\_\_\_\_ giorno \_\_\_\_\_ e contro di essa non pervennero reclami.

il \_\_\_\_\_ 195

IL SEGRETARIO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Visto: IL SINDACO

*[Signature]*



IL SEGRETARIO COMUNALE

*[Signature]*

**COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE**

Divenuta esecutiva dopo la regolare pubblicazione per decorrenza dei termini prescritti.

il \_\_\_\_\_ 195

IL SEGRETARIO COMUNALE

**PREFETTURA DI TORINO**

N. PREFETTURA DI TORINO

del 2/11 N. 10916/8993

Visto ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del \_\_\_\_\_

10 dicembre 1953

23 DIC 1953

IL PREFETTO PRESIDENTE

il \_\_\_\_\_

IL PREFETTO

10 FEB. 1970

PROVINCIA DI TORINO

# COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE

## ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 59

OGGETTO: Estensione disciplina piantamento pioppi a piante a rapido incremento legnoso. - Modifica regolamento polizia rurale.

L'anno millenovecento ~~sessantasei~~ addi ~~venticinque~~ del mese di ~~novembre~~, alle ore ~~21~~, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per ~~determinazione della C.M.~~ con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ~~straordinaria~~ ed in seduta ~~pubblica~~ di ~~prima~~ convocazione nelle persone dei Signori Consiglieri:

Falconieri Enzo

Boggio Giovanni

Boggio Luciano

Canare Celestino Mario

Cagnina Erilio

Foglio Degeberto Luigi

Avelli Michele Francesco

Boggio Giovanni Domenico

Boggio Luciano Florino

Milano Bernardino Giorgio

Mariano Giorgio

Verga Giuseppe

Sono assenti i Signori:  
Verga Giuseppe; Boggio Giovanni; Boggio Luciano; Milano Bernardino.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. Lorenzo Circoata.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO

Vista la delibera consiliare n. 10 del 10/5/1953, approvata dalla C.P.A. nella seduta del 10/12 successive al n. 10910/8293 Div.2/1, con la quale veniva deliberato il nuovo regolamento di polizia rurale;

Ritanto dover attendere le norme sul piantamento dei pioppi previste dall'art. 15 dello stesso regolamento alle piante a rapido incremento legnoso;

Vista l'art. 151 del T.U. della legge C. e R. 4/3/1945, n° 148;  
All'unanimità di voti espressi nei modi di legge;

### D e l i b e r a

di attendere integralmente le norme previste dall'art. 15 del regolamento di polizia rurale di cui alla delibera consiliare n. 10 del 10/5/1953 (C.P.A. seduta del 10/2/1953 n. 10910/8293 Div. 2/1) alle "PIANTE A RAPIDO INCREMENTO LEGNOSO" specificando in tal senso lo stesso articolo 15.-

SAN GIORGIO CANAVESE  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente venne  
pubblicato all'Albo Pretorio di que-  
sto Comune dal 10-2-70  
al 20-2-70 senza  
opposizioni.

San Giorgio, li 26-2-70

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Lorenzo Cirrosta

IL SINDACO

f.to Reno Falconieri

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Massero Celestino

co, confermato e sottoscritto.

originale firmati

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è  
stata pubblicata all'Albo Pre-  
torio del Comune il 30/11/1969  
giorno festivo e contro  
di essa non pervennero reclami.

CERTIFICATO DI RIPUBBLICAZIONE

IL PRESENTE VERBALE E' STATO RI-  
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO PER 15  
GIORNI CONSECUTIVI DAL 10 FEB. 1970  
AL 5 FEB. 1970 SENZA OPPOSIZIONI.  
IL SEGRETARIO COMUNALE




IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

il 1/12/1969

Visto: IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE

PREFETTURA DI TORINO

Div. S N. 21432/1275

Visto ed approvato dalla Giunta  
Provinciale Amministrativa in adu-  
nanza 31.1.1970

DE. PRESIDENTE

f.to Palladino

P.C.C.

IL PRIMO SEGRETARIO

f.to Angelo Graziani

muta esecutiva dopo la re-  
re pubblicazione per decor-  
a dei termini prescritti, ai

di della Legge 9 giugno 1947  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente venne  
pubblicato all'Albo Pretorio di que-  
sto Comune dal 30-11-69  
al 1-12-69 senza  
opposizioni.

IL SINDACO

San Giorgio, li 1-12-69



PROVINCIA DI TORINO

## COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE

 VERBALE DI DELIBERAZIONE  
 DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4

OGGETTO: ~~REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE, DETERMINAZIONE DI~~  
~~SPAZIA PER FIORI, VINO STORICO, E QUERCIA.~~

L'anno millenovecento ~~ottantuno~~ addì ~~tranta~~ del  
 mese di ~~gennaio~~, alle ore ~~21~~, nella sala delle adunanze  
 consiliari, convocato per ~~deliberazione della Giunta M.~~ con avvisi  
 scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione  
~~straordinaria~~ ed in seduta ~~pubblica~~ di ~~prima~~  
 convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

ELLENA Giovanni

MEZZANO Giovanni

DORMA Antonio

PEILA Giacomo

GUGLIELMO Maria Angela

CORNO Bruno

BOGGIO Armando

SERAZIO Fausto

ROSCIO Mario

BOGGIO Antonio

TANCHIS Irene in Generale

GIULIO Giovanna in Di Vito

ARRI Guido Massimo

MIOLA Onorato

DEFILIPPI Sergio

Dei suddetti Consiglieri sono assenti i Signori: ~~DORMA Antonio~~

Assume la presidenza ~~ELLENA Ing. Giovanni~~

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. ~~GANZI Coon. in loco~~ TESORO ADRIANO

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta  
 la seduta.

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE. DETERMINAZIONE DI  
DISTANZA PER PIOPPI, PINO STROBO E QUERCE.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

- dato atto che l'art. 15 del vigente regolamento di Polizia Rurale approvato con verbale del Consiglio Comunale n. 10 in data 16/5/1953 prevede l'obbligo, nel piantamento di pioppi, dell'osservanza delle seguenti distanze:

- per vivai da conservarsi fino ad anni 2 - metri 3 (tre)
- per vivai da conservarsi fino ad anni 3 - metri 6 (sei)
- per piantamento alto fusto - metri 10 (dieci)

- che con verbale n. 25 del 23/11/1969 il Consiglio Comunale estende-  
va l'obbligo della maggior distanza previste dal succitato art. 15  
per il piantamento dei pioppi a tutte le piante a rapido incremen-  
to legnoso;

- ritenuto opportuno, per salvaguardare gli interessi dei coltivatori  
di terreni adibiti a coltura foraggiera e cerealicole, prescrivere  
una maggior distanza per i piantamenti di pioppi, pino strobo e  
querce, in attesa che l'apposita Commissione Consultiva Comunale  
si pronuncerà in merito ad una eventuale sanificazione del terreno  
agricolo;

- vista la legge vigente;

- ad unanimità;

### D E L I B E R A

- a parziale modifica di quanto prescritto dall'art. 15 del vigente  
regolamento di Polizia Rurale approvato dal Consiglio Comunale  
con verbale n. 10 del 16/5/1953, per quanto attiene al piantamento  
di piante a rapido incremento legnoso di alto fusto e precisamente  
per il piantamento del pioppo, del pino strobo e della quercia si  
dovranno osservare le seguenti distanze:

- mt. 15 (quindici) dal confine dei terreni coltivati
- mt. 5 (cinque) dal confine delle strade comunali e vicinali
- mt. 3 (tre) dal confine delle rogge.

che si è redatto il presente verbale.

originale firmati

IL SINDACO

f.to ~~ELISA~~ Ing. Giovanni

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

~~MEZZANO~~ Giovanni

f.to ~~DANNI~~ Geom. Andrea  
TESORO ADRIANO

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni continui con decorrenza dal 9/2/1981

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il \_\_\_\_\_ giorno \_\_\_\_\_ e contro di essa non pervennero reclami.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

~~F.to DANNI~~ Geom. Andrea

La presente conforme all'originale, per uso amministrativo.

9/2/1981

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

MESSO Elenco n. \_\_\_\_\_

PERVENUTO

Comitato Regionale di Controllo  
data \_\_\_\_\_

DIVENUTA ESECUTIVA

data \_\_\_\_\_, dopo la  
chiusura della pubblicazione, per decorrenza dei termini prescritti dall'art. 1 della Legge Regionale n. 42 del 1976.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

### COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

REGIONE PIEMONTE  
COMITATO DI CONTROLLO SUGLI ATTI EE. LL.  
Sezione di \_\_\_\_\_

Prot. N. 712 Decisione N. 4100  
Seduta del 27 FEB. 1981 N. \_\_\_\_\_  
NULLA RILEVA subordinatamente de 7

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE  
F.to LOHARDI

il 5 MAR. 1981

p. c. c. IL SEGRETARIO

1/ parere <sup>conservato</sup> della Camera di Commercio  
I.A.A. art. 3 n.5 RDL 1616/1927

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 69

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE, POLIZIA RURALE. DETERMINAZIONE DISTAN-  
ZE PIANTAMENTI PIOPPI, PINO STROBO, QUERCE DALLE ROGGIE.

L'anno millenovecentoottantadue addì ventitre del  
mese di dicembre, alle ore 21, nella sala delle adunanze  
consiliari, convocato per determinazione della Giunta M. le con avvisi  
scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione  
straordinaria ed in seduta pubblica di prima  
convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

*ELLENA Giovanni**MEZZANO Giovanni**DORMA Antonio**PEILA Giacomo**GUGLIELMO Maria Angela**CORNO Bruno**BOGGIO Armando**SERAZIO Fausto**ROSCIO Mario**BOGGIO Antonio**TANCHIS Irene in Generale**GIULIO Giovanna in Di Vito**ARRI Guido Massimo**MIOLA Onorato**DEFILIPPI Sergio*

Dei suddetti Consiglieri sono assenti i Signori: CORNO Bruno - giusti  
ficato -

Assume la presidenza il Sig. ELENA Ing. Giovanni - SINDACO -

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. DANNI Geom. Andrea

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta  
la seduta.

OGGETTO: XX REGOLAMENTO COMUNALE, POLIZIA RURALE. DETERMINAZIONE  
DISTANZE PIANTAMENTI PIOPPA, PINO STROBO, QUERCE DALLE  
ROGGIE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- richiamato il proprio verbale n. 4 adottato nella seduta del 30 gennaio 1981 col quale si determinava a parziale modifica di quanto prescritto dall'art. 15 del vigente regolamento di polizia rurale, di fissare, per la messa a dimora di piante a rapido incremento legnoso di alto fusto, e precisamente per il piantamento del pioppo, del pino strobo e della quercia, le seguenti distanze:
  - mt. 15 (quindici) dal confine dei terreni coltivati
  - mt. 5 (cinque) dal confine delle strade comunali e vicinali
  - mt. 3 (tre) dal confine delle rogge
- vista la deliberazione della Commissione permanente per l'agricoltura, le foreste e l'economia montana, presso la Camera Commercio di Torino n. 826 del 12.6.1981 colla quale esprime parere favorevole alla modifica dell'art. 15 del regolamento approvato dal Consiglio Comunale con verbale n. 4 del 30.1.1981 surrichiamato ritenendo però che la distanza dalle rogge, da osservanze per il piantamento di alberi di alto fusto, debba essere fissata in mt. 5;
- vista la legge vigente;
- ad unanimità:

D E L I B E R A

- di determinare in mt. 5 la distanza da osservare dal confine dalle rogge per il piantamento di alberi di alto fusto a modifica della distanza di mt. 3 già previsto nel surrichiamato verbale consiglio n. 4 del 30.1.1981.

che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO



IL CONSIGLIERE ANZIANO

*Messano*

IL SEGRETARIO COMUNALE

*[Signature]*


### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

presente deliberazione è stata  
pubblicata all'Albo Pretorio  
Comune per 15 giorni con-  
tutivi con decorrenza dal  
19.1.1983

La presente deliberazione è  
stata pubblicata all'Albo Pre-  
torio del Comune il \_\_\_\_\_  
giorno \_\_\_\_\_ e contro  
di essa non pervennero reclami.

IL SEGRETARIO COMUNALE

*[Signature]*



IL SEGRETARIO COMUNALE

SMESSO Elenco n. 4/83  
PERVENUTO

Comitato Regionale di Controllo  
data 20-1-83

DIVENUTA ESECUTIVA

data 9-2-83, dopo la  
volare pubblicazione, per de-  
correnza dei termini prescritti  
sensi della Legge Regionale  
agosto 1976, n. 42.

SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO



PROVINCIA DI TORINO

Originale

COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22

OGGETTO:

MODIFICA REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE.  
DETERMINAZIONI.

L'anno millenovecentonovantotto addì ventinove del mese di MAGGIO alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per DECISIONE DEL SINDACO con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di 1a convocazione, il Consiglio Comunale.

COGNOME E NOME	Pr.	As.
ELLENA Giovanni	X	
ALGOSTINO Sergio	X	
DORMA Stefania	X	
PIGNOCCO Giovanni	X	
MIGLIO Angela in CEVA	X	
BOGGIO Armando	X	
POLTRONIERI Giorgio		X
GALETTO Mauro	X	
CARETTO Domenico	X	
MEOTTO Roberto	X	
MIOLA Onorato	X	
SALANITRO Claudio	X	
DEFILIPPI Claudio	X	
TOTALE	12	01

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Sig. ZANOLO dr. Gianpiero il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ELLENA Giovanni nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE.  
DETERMINAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto e richiamato il regolamento di polizia rurale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 16.5.1953 e modificato con deliberazioni C.C. n. 59 del 25.11.1969, C.C. n.4 del 30.1.1981 e C.C. n.69 del 23.12.1982;
- dato atto che con le deliberazioni del C.C. n. 4 del 30.1.1991, modificata ed integrata, a seguito del parere della Commissione Permanente per l'Agricoltura esistente presso la Camera di Commercio di Torino, giusta nota n. 826 del 12.6.1981, con deliberazione C.C. n. 69 del 23.12.1982, si determinavano con la modifica dell'art. 15 del regolamento in parola, le distanze minime per quanto attiene il piantamento di piante a rapido incremento legnoso di alto fusto e precisamente per il piantamento del pioppo, del pino strobo e della quercia;
- valutata la necessità di modificare ulteriormente l'art. 15 predetto per quanto riguarda le distanze da tenere per il piantamento di boschi cedui, stabilendo nuove distanze di piantumazione dal confine dei terreni coltivati in aree agricole, per piante di alto fusto ed anche per ontani, castagni, robigne ed altre piante simili che si recitano periodicamente vicino al ceppo al fine di garantire una adeguata protezione delle culture agricole, modificando le distanze di piantamento dai confini stradali così come disposto dall'art.26 comma 3 del D.P.R. 495/92 regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada;
- sentite le nuove distanze proposte e ritenuto di accogliere le stesse;
- vista la legge vigente ed in particolare l'art. 32 della legge 142/90;
- visto l'art.3 n.5 del R.D.L. 16.6.1927, n.1071;
- dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica dell'atto;
- posti ai voti palesi la proposta di deliberazione che ha sortito l'unanimità dei consensi favorevoli;
- visto l'esito della votazione;

D E L I B E R A

- 1) di riformulare l'art.15 del vigente regolamento di polizia rurale approvato con deliberazione del C.C. n. 10 del 16.5.1953 e successive modifiche ed integrazioni con il seguente nuovo testo:

"Per il piantamento degli alberi si devono osservare le seguenti distanze minime dai confini:

- mt. 6 (sei) dal confine delle strade comunali e vicinali (art. 26 regolamento di attuazione N.C.S.).
- dal confine dei terreni coltivati (seminativi, prati, vigneti, orti) anche nel caso vi siano strada interposte:

- \* mt. 15 (quindici) per pioppi ed alberi di alto fusto;
- \* mt. 8 (otto) per noci da frutta;
- \* mt. 3 (tre) per piante da frutta di altezza massima inferiore a metri 6;
- \* mt. 6 (sei) per robinie, ontani o piante simili con taglio periodico novennale, fatte salve le distanze per gli impianti esistenti anche dopo i tagli periodici;

\* mt. 5 (cinque) dalle rogge".

2) per quanto non diversamente disposto con il presente atto deliberativo resta salva la disciplina dettata in materia di codice civile;

3) in caso di inosservanza della succitata disposizione regolamentare la relativa sanzione verrà irrogata dal Sindaco nei limiti previsti dalla vigente normativa con obbligo del contravventore di ripristinare lo stato dei luoghi;

4) di trasmettere copia della presente deliberazione al C.C.I.A. per il prescritto parere di cui all'art. 3 n. 5 del R.D.L. 16.6.1927, n. 1071;

5) di dare atto che la presente deliberazione avente natura regolamentare è soggetta alla duplice pubblicazione così come disposto dal vigente statuto comunale.

IL SINDACO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione, avente natura regolamentare è stata ripubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi a norma di quanto disposto dal vigente Statuto Comunale, dal 06 luglio 1998.

San Giorgio C.se, 22 luglio 1998

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal

2 GIU 1998

il, 2 GIU 1998

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 03/07/98

a.() IN QUANTO NON SOGGETTA A CONTROLLO: per scadenza del termine di giorni dieci dalla pubblicazione

IN QUANTO SOGGETTA A CONTROLLO DI LEGITTIMITA' AI SENSI DELLO ART. 3, COMMA 33 DELLA LEGGE 127/97:

Trasmessa con elenco n. 2 pervenuta al CO.RE.CO. in data 3 GIU, 1998

Elementi integrativi pervenuti al CO.RE.CO. il \_\_\_\_\_

( ) per scadenza del termine di trenta giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO. (art. 3, comma 40, L.127/97)

( ) per comunicazione del CO.RE.CO. di assenza di vizi di legittimità (art. 3, comma 40, L. 127/97)

PROVV. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

il, 06/07/98

IL SEGRETARIO COMUNALE